

BGer 1C_366/2020 vom 8. Juli 2020

Bundesgericht, 2020-07-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_366_2020

FR: TF 1C_366/2020 du 8 juillet 2020

IT: TF 1C_366/2020 del 8 luglio 2020

Erwägungen

E. 1.1

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 105).

E. 1.2

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 104). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 145 IV 99 consid. 1.5 pag. 107). Secondo l' art. 109 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).

E. 2

Il ricorrente si limita a rilevare che l'esposto dei fatti della domanda estera sarebbe carente e che non sussisterebbe un nesso causale sufficiente tra i versamenti effettuati sul suo conto e i prospettati reati, adducendo una violazione del diritto di essere sentito. Si tratta, in sostanza, di mere questioni di valutazione dei mezzi di prova e dell'applicazione nel caso di specie del principio dell'utilità potenziale dei documenti da trasmettere, quesiti che non rivestono di per sé un'importanza fondamentale. La CRP si è inoltre espressa compiutamente sulle censure rilevanti (art. 29 cpv. 2 Cost. ; DTF 145 IV 99 consid. 3.1 pag. 108 seg.). Né si sarebbe in presenza della pretesa violazione del principio di prestare un'assistenza maggiore di quella richiesta, visto che anche in tale ambito la CRP non si è scostata dalla costante prassi. Infine, rimproverando all'istanza precedente di non avere considerato la posizione di terzi non coinvolti, il ricorrente disattende che il previgente art. 10 cpv. 1 AIMP (RS 351.1), concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, è stato abrogato con la modifica dell'AIMP del 4 ottobre 1996.

Il ricorrente aggiunge che la rogatoria sarebbe divenuta priva di oggetto poiché egli avrebbe sottoscritto un accordo con le autorità peruviane, peraltro non prodotto, secondo il quale si metterebbe a disposizione come testimone contro l'indagato, adducendo che l'inchiesta nei suoi confronti sarebbe terminata. A causa della sospensione di determinate attività giudiziarie in Perù in relazione al COVID-19, egli non avrebbe ancora potuto fare ritirare la rogatoria. L'assunto, che potrà essere addotto semmai dinanzi al giudice estero del merito, non sarebbe comunque decisivo, visto che la rogatoria non concerne il ricorrente, ma altri imputati.

E. 3

Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.